

Delibera n. 74 del 28 SET. 2012

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi dal ..... 1 OTT. 2012 al ..... 16 OTT. 2012 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;
- che è notificata in elenco al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale e ai Sigg. Capigruppo Consiliari ex art. 125, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 7, comma 8 e art. 11 comma 4 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Andria, 1 OTT. 2012

Il Vice-Segretario Generale

Per collazione

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 28 SET. 2012

Il Vice-Segretario Generale



# PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 74 DEL 28 SET. 2012

OGGETTO: Istituzione Ufficio Privacy e Controllo utilizzo materiale tutelato da diritto d'autore. Attribuzione al Settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche di competenze in materia di protezione dei dati personali. Nomina Referenti Privacy

L'anno duemiladodici addì 28 del mese di SETTEMBRE

nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- |    |           |            |              |
|----|-----------|------------|--------------|
| 1. | VENTOLA   | FRANCESCO  | - Presidente |
| 2. | DI MARZIO | GIUSEPPE   | - Assessore  |
| 3. | CEFOLA    | GENNARO    | - "          |
| 4. | CAMERO    | POMPEO     | - "          |
| 5. | CAMPANA   | DOMENICO   | - "          |
| 6. | SPINA     | ANTONIA    | - "          |
| 7. | TROIA     | SABINO     | - "          |
| 8. | LOMBARDI  | CARMELINDA | - "          |
| 9. | DAMIANI   | DARIO      | - "          |

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Maria DE FILIPPO

Previa istruttoria del Settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche della Provincia di Barletta - Andria - Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, è stato approvato il "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale raccoglie, ordinandole organicamente, le numerose disposizioni legislative in materia, succedutasi nel tempo a far data dalla legge 31.12.1996, n. 675, primo provvedimento normativo emanato dal legislatore italiano, sulla scorta di conformi direttive comunitarie, a tutela della riservatezza e della dignità delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel D. lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche solo Decreto) l'articolo 24 bis, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", in coerenza con i profondi cambiamenti dipendenti dalla tecnologia digitale e dalla sua rapida evoluzione, nonché dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche. I nuovi reati presupposto in tema di criminalità informatica, alcuni dei quali già esistenti nel nostro codice penale, altri riformulati e altri ancora introdotti ex novo dalla l. 48/2008, sono i seguenti:
  - Art. 491 bis - Falsità in Documenti informatici;
  - Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
  - Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
  - Art. 615 quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
  - Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
  - Art. 617 quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
  - Art. 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
  - Art. 635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
  - Art. 635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
  - Art. 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
  - Art. 640 quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
- è finalizzato alla lotta alla criminalità informatica pure l'art. 640 ter "Frode informatica" presente nel Decreto sin dalla sua emanazione all'art. 24 in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione.

**PRESO ATTO** che le norme anzidette delineano un complesso sistema di adempimenti formali e sostanziali, che gravano sull'Ente la cui inosservanza è in alcuni casi punita anche con sanzioni di natura penale, ed è, comunque, fonte di responsabilità sia civile, nei confronti dei terzi danneggiati da trattamenti non conformi alle previsioni di legge, che amministrativa, con conseguente applicazione, ad opera del Garante per la tutela dei

dati personali, individuato nell'art. 166 del Codice quale Autorità competente in materia, di sanzioni, la cui entità, fra l'altro, è stata di recente notevolmente aumentata dall'art. 44, comma 2 e ss., del Decreto Legge 30.12.2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27.02.2009, n. 14, nonché ad opera delle autorità giudiziarie;

**RILEVATO CHE:**

- al fine di dare puntuale applicazione alla normativa in esame, con deliberazione n. 22 del 25/03/2011 è stato approvato il "Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196", di seguito, DPS, il quale ha lo scopo di adeguare alla realtà dell'Ente il sistema di garanzie e cautele delineato a livello generale dal Codice;
- con deliberazione n. 15 del 05/03/2012 è stato approvato l'aggiornamento del "Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196";
- con deliberazione n. 10 del 05/03/2012 è stato approvato il "Regolamento per l'utilizzo e la gestione delle risorse strumentali informatiche e telematiche", di seguito Regolamento, il quale mira ad introdurre e codificare riscontri preventivi e continui sull'uso degli strumenti informatici, con lo scopo di garantire tanto il diritto dell'Ente di proteggere la propria organizzazione, in quanto i computer, in dotazione ai Dipendenti, sono strumenti di lavoro la cui utilizzazione personale è preclusa, quanto il diritto del lavoratore a non vedere invasa la propria sfera personale, e quindi il diritto alla riservatezza ed alla dignità come sanciti dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice sulla privacy, costituendo, anche, uno valido strumento per sensibilizzare il personale su altri aspetti, altrettanto importanti nella gestione dei sistemi informatici, quali, il rispetto della normativa sulla tutela legale del software, e quindi il controllo sulla regolarità del software presente nello stesso sistema informatico, quella sulla tutela del know-how aziendale (conoscenze e le abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa), nonché l'importanza della corretta conservazione e protezione dei dati sensibili e non, presenti negli archivi dell'Ente.

**DATO ATTO CHE** sia il DPS che il Regolamento per l'utilizzo e la gestione delle risorse strumentali informatiche e telematiche, pur contenendo alcuni oggetti specificatamente dedicati all'organizzazione dell'Ente dal punto di vista del trattamento dei dati personali e dall'utilizzo di software licenziato, di cui designa, accanto al Titolare, sia i Responsabili che gli Incaricati, interni ed esterni, non individua però alcuna struttura con compiti di direttiva, coordinamento, controllo e consulenza in materia di tutela della privacy e controllo sull'utilizzo di materiale tutelato da diritto d'autore;

**RITENUTO CHE** una struttura di tal tipo, che dovrà ausiliare la direzione strategica dell'Ente nell'opera di consulenza, coordinamento e controllo in tema privacy e materiale tutelato da diritto d'autore, consentendo il puntuale rispetto degli adempimenti che incombono sull'Ente, senza perciò disimpegnare in alcun modo i Responsabili dei trattamenti medesimi rispetto agli obblighi su di essi gravanti, vada opportunamente identificata nel Settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche, il quale si occupa di materie che, come la privacy e il diritto d'autore appunto, interessano trasversalmente vari settori dell'attività dell'Ente;

#### CONSIDERATO CHE:

- il Settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche, nell'espletamento delle predette funzioni in materia di privacy e controllo di materiale tutelato da diritto d'autore, dovrà garantire:
- il collegamento tra il Titolare e i Responsabili del trattamento dei dati personali, come individuati ai sensi del DPS;
- il coordinamento tra i vari Responsabili medesimi;
- l'attività di consulenza in favore delle strutture aziendali, in deroga alla normale attribuzione di tale attività all'Ufficio Legale dell'Ente;
- la predisposizione di direttive a firma congiunta/disgiunta, secondo i casi, del Responsabile, volte ad assicurare la puntuale applicazione della normativa in materia di privacy a livello amministrativo;
- la predisposizione della modulistica relativa agli adempimenti imposti dal codice o dal Garante, in collaborazione con i singoli Responsabili;
- il controllo, anche a campione, sulle attività di trattamento dei dati personali poste in essere nell'Ente, a garanzia del corretto esercizio dei diritti degli interessati;
- il controllo della corretta e puntuale applicazione delle misure di sicurezza adottate in sede di DPS;
- la formulazione di proposte per la redazione o la modificazione dei vari regolamenti in ambito privacy;
- i contatti con l'Ufficio del Garante, ai fini della proposizione di eventuali quesiti;
- la raccolta della normativa in materia di tutela dei dati personali, nonché dei provvedimenti e decisioni del Garante, curandone la opportuna conoscenza a livello pubblica amministrazione;
- l'esecuzione di un registro, tramite verifica, di tutto il materiale protetto da diritto d'autore presente all'interno dell'Ente, sia a livello cartaceo sia informatico, in special modo software, musica, film, giochi e altre opere dell'ingegno;
- la rimozione di eventuale software di file sharing non autorizzato presenti sui singoli PC;
- la verifica periodica della presenza e, nell'eventualità, provvedere alla rimozione, di tutto il materiale non autorizzato contenuto all'interno dei PC e non di proprietà dell'Ente.

DATO ATTO CHE per garantire quanto sopra è opportuno istituire, all'interno del Settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche, apposito ufficio di riferimento per i procedimenti e le istruttorie attinenti alle materie della privacy e materiale tutelato da diritto d'autore così come sopra articolate, che avrà la denominazione di "Ufficio Privacy e Controllo utilizzo materiale tutelato da diritto d'autore".

RIBADITO di individuare nel DPS di cui alla Deliberazione n. 22 del 25/03/2011 la sede materiae in cui formalizzare le nuove competenze del Settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche in materia di privacy, tramite l'inserimento nella parte dedicata all'individuazione dei soggetti dell'Ente che effettuano il trattamento dei dati, nonché l'istituzione dell' Ufficio Privacy e Controllo utilizzo materiale tutelato da diritto d'autore.

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e quindi non necessita del parere favorevole del Dirigente del settore Finanziario ai sensi del D.Lgs. 267/2000

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche circa la regolarità tecnica del provvedimento;

#### VISTO:

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
- D.lgs 196/2003, Codice della Privacy;
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche della Provincia di Barletta – Andria – Trani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi

#### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di istituire conseguentemente, all'interno del Settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche apposito ufficio di riferimento per i procedimenti e le istruttorie attinenti alle materie della privacy e del materiale tutelato dal diritto d'autore, con denominazione "Ufficio Privacy e Controllo utilizzo materiale tutelato da diritto d'autore", affidato all'ing. Francesco Sciannamea, Dirigente del medesimo settore, esperto in materia di sicurezza, che svolgerà tale funzione unitamente alle altre materie e procedimenti già affidategli;
3. Di demandare, al settore Reti ed Infrastrutture Tecnologiche gli atti conseguenti al presente atto;
4. Di dichiarare, con separata unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento